


Città di Pompei

Città Metropolitana di Napoli



Realizzazione nuovi loculi, ossari e riqualificazione
delle parti comuni del Cimitero comunale

<input type="checkbox"/>	STATO DEI LUOGHI	ELABORATO: SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO		
<input type="checkbox"/>	STATO DI PROGETTO			
<input type="checkbox"/>	STRUTTURE			
<input type="checkbox"/>	IMPIANTI			
<input type="checkbox"/>	CAPITOLATI - COMPUTI			
<input type="checkbox"/>	GEOLOGIA			
<input type="checkbox"/>	SICUREZZA			
<input type="checkbox"/>	ANTINCENDIO			
<input checked="" type="checkbox"/>	RELAZIONE	DATA	SCALA	ELABORATO N°:
<input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONI	dic. 2023	1:200	R18
<input type="checkbox"/>	VARIE			
<input type="checkbox"/>	PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>	PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista:
Ing. Gianluca Fimiani

Il Progettista esecutivo:
Arch. Pietro Buononato

Il R.U.P.:
Arch. Massimo Manfellotto

	COMUNE DI POMPEI	
	Città Metropolitana di Napoli	
	Repertorio n. _____	
	del _____	
	CONTRATTO DI APPALTO	
	per l'esecuzione dei lavori di <i>“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI, OSSARI E</i>	
	<i>RIQUALIFICAZIONE PARTI COMUNI DEL CIMITERO COMUNALE”</i>	
	CUP: J63J19000340004 CIG:	
	L'anno 2023 , il giorno _____ del mese di _____ in Pompei, presso gli Uffici	
	Comunali ubicati in Piazza Bartolo Longo, avanti a me dott. Vittorio Martino ,	
	Segretario Generale del Comune di Pompei, domiciliato per la mia carica presso la	
	sede comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma Pubblica Amministrativa per	
	conto e nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del	
	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti:	
	✓ l'ing. Gianluca Fimiani , nato a Salerno il 08/04/1973, in qualità di Dirigente,	
	ad interim, del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pompei, ai sensi	
	dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, domiciliato per le sue	
	funzioni presso il Comune di Pompei - codice fiscale 00495640633, il quale	
	dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune	
	stesso;	
	✓ il sig. _____ C.F. _____ in qualità di Amministratore Unico/Legale	
	Rappresentante della società _____, con sede in _____ alla	
	Via _____ – P.IVA _____ che nel prosieguo dell'atto verrà	
	chiamato anche “Appaltatore” .	
		1

	PREMETTONO	
	con Determina a contrarre VI Settore R.G. n. del veniva avviata la	
	procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori di “ <i>Realizzazione nuovi loculi,</i>	
	<i>ossari e riqualificazione parti comuni del Cimitero Comunale</i> ”;	
	con determina dirigenziale VI Settore R.G. n. del a seguito di	
	gara esperita, venivano affidati i lavori alla società , con sede in	
	alla Via – P.IVA , iscritta al registro imprese presso la	
	Camera di Commercio di Napoli al n. che ha presentato un’offerta	
	complessiva di € comprensiva di € per oneri di sicurezza,	
	con una percentuale di ribasso pari al alle condizioni stabilite dal	
	che sono stati eseguiti gli accertamenti prescritti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023	
	e s.m.i., in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità	
	tecnico-organizzativa;	
	che, in riferimento all’appaltatore, sono stati acquisiti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato Casellario Giudiziale n. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica regolarità fiscale rilasciata il da cui risulta che la 	
	posizione è regolare;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Durc On Line protocollo con esito regolare e scadenza 	
	per la verifica della regolarità previdenziale ed assicurativa;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di al n. , - P.IVA; 	
	con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente	
	lettera b), ai sensi dell’art. 117 del decreto legislativo n°36/2023;	
	Tutto ciò premesso:	
		2

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 (Oggetto dell'Appalto)

I lavori del presente contratto consistono nei lavori di *“Realizzazione nuovi loculi, ossari e riqualificazione parti comuni del Cimitero Comunale”*.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori summenzionati. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e ai documenti della offerta tecnica e temporale presentata in sede di gara quale proposta migliorativa, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 36/2023 (nel seguito «Codice»).

ART. 3 (Corrispettivo dell'Appalto)

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
(per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta)

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato

attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori previsti in economia, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come elenco dei prezzi unitari.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del

	contratto è fissato in €	di per lavori, complessivi di € 21.509,12
	per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA in ragione del 22% .	
	Ai sensi dell’articolo 120, del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
	Ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:	
	a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:	
	a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;	
	a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;	
	a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;	
	a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;	
	b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati	
		5

impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione (36), a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria comunale al maturare degli stati di avanzamento dei lavori quando l'importo netto dei lavori raggiunga il 30% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, mentre la rata di saldo qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciata dopo l'ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La persona autorizzata a ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante, è il Sig _____ C.F. _____

ART. 4 (consegna e inizio lavori)

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei

lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. (solo nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti).

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, oppure in

presenza di temporanea indisponibilità di aree; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

ART. 5 (ultimazione lavori)

Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni (.....) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Il termine può essere sospeso, dopo non meno di giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di giorni.

La sospensione dei termini, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d'appalto.

ART. 6 (proroghe)

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare

	i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita	
	richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.	
	La richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla	
	scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno	
	determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta	
	deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.	
	La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente	
	al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata	
	direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei	
	lavori.	
	La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni	
	dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei	
	lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso	
	parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo	
	sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.	
	La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo	
	costituisce rigetto della richiesta.	
	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe	
	parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo	
	dei lavori; in tal caso per termine di ultimazione si intende il termine intermedio	
	previsto e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per	
	l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.	
	Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente	
	eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i	
	lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su	
		9

segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere: a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il

quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori .

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del

contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 7 (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Dgls 36/2023

Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

All'Appaltatore saranno corrisposti acconti in corso d'opera ad ultimazione delle lavorazione eseguite nei sottocapitoli di spesa individuati nel computo metrico

diviso per ambito così come individuato nel capitolato speciale d'appalto e comunque al raggiungimento dell'importo minimo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) così come previsto all'art.2.4.3 del CSA.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2.

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005.

ART. 8 (Penali in caso di ritardo)

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo per mille (euro e centesimi ogni mille) dell'importo

contrattuale....., corrispondente a euro

In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo della parte seconda del presente capitolato, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. (solo nel caso, per la particolarità dei lavori, siano previste soglie temporali intermedie) d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori
La penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo __, in

materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. (per i lavori dove è previsto un premio di accelerazione)

ART. 9 (Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma)

Entro giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non

	imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per l'intervento o	
	il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,	
	che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti	
	e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti	
	diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o	
	soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori	
	intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale	
	della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui	
	campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché	
	collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza	
	e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In	
	ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di	
	sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.	
	In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere	
	la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;	
	qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di	
	indisponibilità si applica l'articolo 133 del regolamento generale	
	ART. 10 (Inderogabilità dei termini di esecuzione)	
	Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata	
	regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della	
	loro ritardata ultimazione:	
	a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche	
	necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e	
	dell'acqua;	
	b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate	
		16

dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,

ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente

approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di

sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,

altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale

dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza

delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi

retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori

impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle

scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e

settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro

mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della

	loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,	
	tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se	
	l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione	
	appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.	
	Dette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di	
	sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale	
	risoluzione del Contratto.	
	ART. 11 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)	
	L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per	
	l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal	
	programma temporale superiore a (.....) giorni	
	naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione	
	appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del	
	Codice dei contratti.	
	La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora	
	dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in	
	contraddittorio con il medesimo appaltatore.	
	Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato	
	sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei	
	lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la	
	messa in mora.	
	Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla	
	risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al	
	completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione	
	appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in	
		18

ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART. 12 (Sicurezza sul luogo di lavoro)

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi D.Lgs 81/80. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifici la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, ai sensi D.Lgs 81/80.

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/80.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

ART. 13 (Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (per cantieri non rientranti tra le fattispecie del D.Lgs 81/80)

L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e

integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 222 del 2003, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina dell'articolo 42.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 14 (Piano operativo di sicurezza)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto n. 494 del 1996.

ART. 15 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del D.L g.s. 81/08.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 (Accordo Bonario)

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, che riguardino un importo complessivo superiore alla percentuale minima del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

ART. 17 (Definizione delle Controversie)

Per la definizione delle controversie fra la Stazione Appaltante e l'impresa, derivanti dal contratto, per le quali non si sia raggiunto un accordo bonario, esse saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Torre Annunziata (NA). È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 (Cauzione Definitiva)

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, cauzione definitiva del valore di € a mezzo di polizza fideiussoria n. rilasciata da .
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune di Pompei avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Pompei abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 19 (Polizza Assicurativa)

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023 ha prodotto Polizza con scadenza avente un massimale unico pari a € 5.000.000,00 rilasciata da polizza n. .

ART. 20 (Divieto di Cessione del Contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 21 (Subappalto)

In sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato/non ha dichiarato la volontà di voler subappaltare parte dell'opera. Il subappalto, in ogni caso, deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante su istanza dell'Appaltatore.

ART. 22 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23 (Obbligo in materia di assunzioni obbligatorie)

L'appaltatore dichiara, ai fini della stipulazione del presente contratto, di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

ART. 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'appaltatore è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o

presso la società Poste Italiane s.p.a.

Sono stati comunicati gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 25(Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti della presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Pompei (NA), in Piazza Bartolo Longo, presso "Palazzo De Fusco" del Comune di Pompei, dove ha sede la Direzione Lavori.

ART. 26 (Spese Contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che resta a carico della Stazione Appaltante.

ART. 27 (Trattamento dei dati personali)

La stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente *ad interim* VI Settore (ing. Gianluca Fimiani)

L'Appaltatore

